

Sentenza: 16 giugno 2026, n. 100

Materia: Acque, territorio e patrimonio idrico

Parametri invocati: articoli 5, 9, 117, secondo comma, lettere *a)*, *l)* e *s)*, Cost., art. 3, lettera *l)*, dello Statuto speciale.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 27, commi 1, lettera *a)*, e 2, 28 e 29, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105)

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 28 e dell'art. 29, comma 1 lett. *c)* della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18
- 2) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera *a)*, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025
- 3) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025
- 4) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera *c)*, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025,
- 5) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera *d)*, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Sintesi:

Con il ricorso n. 31 del 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025.

Vengono qui esaminate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 27, commi 1, lettera *a)*, e 2, 28 e 29, comma 1, lettere *c)* e *d)*. Le altre questioni promosse con il medesimo ricorso sono state decise con sentenza n. 86 del 2026.

Nel merito, vengono esaminate per prime le questioni promosse in riferimento all'art. 117, primo comma, lettere *a)* e *s)*, Cost., e all'art. 3, lettera *l)*, dello statuto speciale.

Con esse il ricorrente lamenta la violazione delle competenze legislative statali esclusive nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», nonché, contestualmente, dell'art. 3, lettera *l)*, dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria nella materia «esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche». L'evocazione contestuale di tali parametri va interpretata, alla luce delle ragioni esposte dal ricorrente, nel senso che la disposizione impugnata avrebbe travalicato i limiti posti alla competenza legislativa regionale statutaria dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, adottate dallo Stato nell'esercizio delle competenze legislative esclusive sopra indicate.

Il ricorrente sostiene che la disposizione regionale impugnata, nell'estendere l'ambito spaziale dei piani urbanistici comunali alle acque costiere prospicienti la linea di battigia marina, attribuirebbe quella porzione di mare territoriale al territorio comunale, in assenza di norme che autorizzino a includere nel predetto territorio le zone d'acqua del mare territoriale prospicienti la linea di costa.

L'assunto non è condivisibile.

La Corte si è occupata più volte di disposizioni regionali che estendono la loro efficacia alle acque del mare territoriale.

Sin dalla sentenza n. 23 del 1957 – concernente una legge della stessa Regione autonoma Sardegna, cui lo statuto, all'art. 3, lettera *i*), attribuisce la competenza legislativa primaria in materia di pesca, la Corte ha affermato che, «poiché la potestà normativa in materia di pesca è statutariamente attribuita alla Regione autonoma della Sardegna senza limitazione alcuna, salvo le limitazioni delle norme costituzionali, la legge regionale in materia contiene una disciplina che estende legittimamente la propria efficacia anche alle acque del mare territoriale».

A quella originaria giurisprudenza si ricollegano interventi successivi (sentenze n. 102 del 2008 e n. 49 del 1958), nei quali, riprendendo testualmente passaggi del citato precedente, la Corte ha affermato che non interessa «se il mare territoriale sia demanio marittimo o meno e neppure se si tratti di acque del mare territoriale o di acque del demanio marittimo» (sentenza n. 102 del 2008), in quanto occorre solo verificare i limiti della potestà normativa della regione, poiché «l'attribuzione [a quest'ultima] dei poteri legislativi ed amministrativi in una determinata materia “importa che la disciplina regionale [...] debba estendere la propria efficacia fino all'estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello Stato” (sentenza n. 23 del 1957, in tema di competenza della Regione Sardegna in materia di pesca nel mare territoriale)» (sempre sentenza n. 102 del 2008).

Di conseguenza, la giurisprudenza costituzionale non ha mai consentito alle regioni di fare riferimento a «un mare territoriale» regionale (sentenza n. 21 del 1968, ripresa dalla sentenza n. 39 del 2017), ma ha solo riconosciuto loro la facoltà di esercitare sulle acque costiere, nei limiti di precise competenze regionali, «un complesso di poteri [...] che coesistono con quelli spettanti allo Stato: poteri [...] che prescindono da ogni problema relativo all'appartenenza del mare territoriale e che sono suscettibili di essere regolati anche dalla legge regionale (sentenza 102 del 2008).

L'impugnato art. 27, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nello stabilire che il piano urbanistico deve considerare, oltre l'intero territorio comunale, anche le «acque costiere [...] immediatamente prospicienti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra», non interferisce direttamente con la nozione di mare territoriale e non evoca un frazionamento del medesimo su base regionale (o comunale), ma si limita a esercitare la specifica competenza legislativa della Regione autonoma Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all'art. 3, lettera *f*), dello statuto speciale.

Nei limiti dell'indicata competenza legislativa, la Regione ha, pertanto, la facoltà di esercitare sulle acque costiere un potere regolativo che coesiste con quelli spettanti allo Stato: potere che, come ha precisato la richiamata giurisprudenza costituzionale, «prescinde da ogni problema relativo all'appartenenza del mare territoriale» (sentenza n. 102 del 2008).

Anche la questione che prospetta il superamento dei limiti della competenza legislativa statutaria in relazione alla materia ambientale non è fondata.

Il ricorrente lamenta che la disposizione regionale impugnata non escluderebbe dalla sua sfera di applicazione ambiti riservati alla competenza legislativa statale, come quelli riconducibili alla pianificazione degli spazi marittimi, alle concessioni demaniali per l'approvvigionamento delle fonti energetiche e alle concessioni rilasciate all'interno delle aree di giurisdizione delle Autorità di sistema portuale.

Come visto, a tale riguardo sono specificamente indicati, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, gli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 201 del 2016 e l'art. 5, comma 3-*bis*, della legge n. 84 del 1994.

Ciò premesso, si osserva che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 201 del 2016 è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., perseguendo, come visto, il fine di promuovere, attraverso la pianificazione dello spazio marittimo, «la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle

zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico» (art. 1).

Inoltre, per il carattere riformatore, per la rilevante importanza del settore economico-sociale che ne costituisce l'oggetto e per la portata generale, le disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2016 indicate dal ricorrente hanno la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, suscettibili pertanto di vincolare le potestà legislative attribuite alla Regione autonoma Sardegna dall'art. 3 dello statuto speciale (tra le tante, sentenza n. 136 del 2025, sugli elementi identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociali).

Tuttavia, l'interpretazione della disposizione regionale ipotizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tale da ricavarne una norma in contrasto con i limiti delle competenze legislative statutarie, non è la sola possibile.

Come ha prospettato la Regione, infatti, l'art. 27, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 può essere interpretato in modo da prevenire l'insorgere della denunciata antinomia normativa, nel senso che il piano urbanistico comunale non deve contenere previsioni in deroga o comunque incoerenti rispetto al vigente piano di gestione dello spazio marittimo, contrastandone gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni.

Considerazioni analoghe valgono quanto al lamentato contrasto con l'art. 5, comma 3-*bis*, della legge n. 84 del 1994, alla stregua del quale «[n]ei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari».

L'art. 27, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, infatti, è interpretabile nel senso che, in mancanza di deroghe esplicite e specifiche in proposito, esso non consente deroghe nemmeno alle previsioni dei piani regolatori portuali approvati dalle Autorità (statali) di sistema portuale ai sensi del comma 1-*quinquies* dello stesso art. 5 della legge n. 84 del 1994.

Il ricorrente lamenta, infine, che la disposizione regionale impugnata violi la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., incidendo sulla disciplina degli aspetti dominicali del demanio marittimo.

Sono indicati, quali norme interposte, gli artt. 32, 33, 34 e 35 cod. nav., in tema di delimitazione, ampliamento e sdemanializzazione del demanio marittimo.

Anche tale questione non è fondata.

La giurisprudenza costante, ha affermato che la titolarità in capo alle regioni di funzioni legislative e amministrative non può incidere sulle facoltà dello Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 370, n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004 e n. 343 del 1995).

L'orientamento è stato confermato dalla Corte, con riferimento al demanio marittimo, anche nei riguardi delle funzioni legislative della Regione autonoma Sardegna (nella specie, si trattava della competenza in materia di «esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche», di cui all'art. 3, lettera *l*, dello statuto speciale), con la precisazione che le facoltà dominicali dello Stato precedono logicamente la ripartizione delle competenze e ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile (sentenza n. 370 del 2008, che richiama la sentenza n. 427 del 2004).

Il ricorrente, tuttavia, muove da un'erronea premessa interpretativa, in quanto la disposizione regionale impugnata, nello stabilire l'ambito spaziale di applicazione dei piani urbanistici comunali, non devolve ai comuni compresi nel territorio regionale attribuzioni spettanti allo Stato in quanto proprietario del demanio marittimo.

In particolare, essa non prevede delimitazioni, ampliamenti o sdemanializzazioni del demanio marittimo, ex artt. 32, 33, 34 e 35 cod. nav., ma è l'espressione, come visto, della potestà legislativa attribuita alla Regione autonoma Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all'art. 3,

lettera *f*), dello statuto speciale, potestà che coesiste, sul mare territoriale, con i poteri anche di natura dominicale dello Stato e che prescinde da ogni problema relativo all'appartenenza dello stesso mare territoriale.

L'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 inserisce nell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016 il comma 5-*quater*.

Questa disposizione, nel prevedere che gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, possano ottenere l'accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», costituente limite all'esercizio delle competenze legislative regionali previste all'art. 3 dello statuto speciale.

Nel merito, la questione è fondata.

La Corte ha ripetutamente evidenziato che le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. (tra le tante, sentenze n. 138 del 2021, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).

La tutela dell'ambiente è, per giurisprudenza costituzionale costante, una materia trasversale, che può interferire con materie di competenza regionale: ad esempio, governo del territorio o pesca (tra le tante, sentenze n. 16 del 2024 e n. 189 del 2021). Ed è materia che si fonda su un fine: la protezione ambientale. Ne consegue che le regioni, nell'esercizio di loro competenze, possono dettare norme non in linea con quelle dello Stato solo se perseguono il fine della protezione ambientale migliorando gli standard di tutela statale (tra le tante, oltre a quelle da ultimo richiamate, sentenze n. 148 del 2023, n. 191 e n. 21 del 2022, n. 158 e n. 86 del 2021).

La disposizione regionale impugnata, di cui all'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto il comma 5-*quater* nell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016, consente un'autorizzazione "postuma" degli interventi realizzati su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. n. 3267 del 1923, in assenza di autorizzazione preventiva o in difformità da essa, quando gli interventi stessi siano conformi, sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda, alle norme della medesima legge regionale, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché ai piani forestali particolareggiati, e non vi siano pregiudizi all'assetto idrogeologico.

È immediatamente chiaro che tale disposizione riduce il livello di tutela ambientale, aprendo alla possibilità di un'autorizzazione "postuma" degli interventi sui beni vincolati, mentre la legge statale ammette la sola autorizzazione preventiva, come elemento imprescindibile della conformazione della proprietà vincolata.

La mancata previsione, ai sensi del citato art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923, del rilascio di un'autorizzazione postuma di opere non preventivamente autorizzate è l'espressione di un inderogabile divieto di concessione del nulla-osta in sanatoria, anche nel caso di violazione solo formale dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione. Ciò in ragione della preminenza dell'essenziale interesse pubblico a valutare *ex ante*, senza eccezioni, la compatibilità delle opere con la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico.

In altri termini, il vincolo idrogeologico, perseguendo il fine di prevenire rilevanti danni ambientali di cui il nostro Paese ha spesso sofferto, quali denudazioni dei terreni, perdita della loro stabilità, turbamento del regime delle acque, non può tollerare un accertamento postumo di compatibilità degli interventi e delle trasformazioni realizzati nei terreni vincolati in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa.

Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l'art. 19, comma 5-*quater*, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016.

L'art. 29, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 inserisce l'art. 5-*ter* nella legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, rubricato «Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione».

Tale disposizione, nello stabilire che le sanzioni di cui all'art. 167 cod. beni culturali «non si applicano alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica» (comma 4 dell'art. 5-*ter*) e «non si applicano alle opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004» (comma 5 dell'art. 5-*ter*), violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*), e 9 Cost., per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», in relazione al citato art. 167 cod. beni culturali, poiché tale norma interposta non contemplerebbe la possibilità di escludere l'applicabilità dell'indicata sanzione per le opere pubbliche eseguite in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica e per le opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico.

Le questioni concernenti l'impugnato art. 29, comma 1, lettera *c*), vanno esaminate separatamente, in relazione ai citati commi 4 e 5 del nuovo art. 5-*ter* della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, in quanto, pur essendo comuni i parametri costituzionali e quello interposto, le rispettive soluzioni non coincidono, come si vedrà in seguito.

Nel merito, la questione è fondata, nei sensi di seguito precisati.

Non è condivisibile la tesi della Regione secondo la quale non si verserebbe in un'ipotesi di deroga alle previsioni dell'art. 167, ma di una mera semplificazione in quella procedura amministrativa, considerata la natura pubblica di tutti gli enti coinvolti e la necessità di destinare gli importi ricavati dal pagamento della sanzione – tratti da fondi anch'essi pubblici – al ripristino e alla salvaguardia paesaggistica, ex art. 167, comma 6.

A prescindere dalla scarsa chiarezza delle presunte finalità semplificatorie cui allude la Regione, è decisivo osservare che l'art. 167, comma 5, cod. beni culturali non prevede eccezioni all'applicazione della sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell'accertamento postumo di compatibilità, senza distinguere sulla base della natura privata o pubblica delle opere realizzate in mancanza di autorizzazione paesaggistica (o in difformità da essa). Distinzione che, peraltro, mal si concilierebbe con il carattere già di per sé derogatorio dell'accertamento postumo di compatibilità, equivalente al rilascio di un'autorizzazione in sanatoria, che rappresenta un'eccezione alla regola generale, espressa al comma 1 dell'art. 167, consistente nell'obbligo di riduzione in pristino delle opere abusive sotto il profilo paesaggistico.

Il legislatore regionale ha travalicato, dunque, i limiti posti alla sua competenza in materia di paesaggio dal citato art. 167, comma 5, cod. beni culturali.

In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l'art. 5-*ter*, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all'art. 167, comma 5, cod. beni culturali non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

Nel merito, tale questione non è fondata.

Il ricorrente muove dall'erroneo presupposto che anche le opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico ricadano nell'ambito di applicazione della norma evocata come interposta.

L'art. 167, comma 5, cod. beni culturali, invero, deve essere interpretato nel senso che si applica solo al caso di intervento eseguito in violazione dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione paesaggistica, cioè su un'area già vincolata al momento di realizzazione dell'opera.

A tale conclusione si giunge in base a diversi elementi testuali, già valorizzati dalla Corte nella sentenza n. 75 del 2022 e nell'ordinanza n. 13 del 2023, nell'ambito di pronunce che hanno dichiarato l'inammissibilità di questioni analoghe alla presente.

Invero, l'art. 167, comma 1, cod. beni culturali menziona la «violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza»; il comma 4, alla lettera *a*), fa riferimento ai «lavori,

realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica»; in più punti l'art. 167 menziona, ai commi 1, 2 e 5, il «trasgressore»: tutte previsioni che non possono riferirsi all'ipotesi in cui, al momento della realizzazione delle opere, il vincolo non fosse stato ancora apposto.

Sulla base di questi stessi elementi, del resto, anche il Ministero della cultura (all'epoca, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) ha ritenuto inapplicabile l'art. 167 al caso del vincolo sopravvenuto (pareri 20 aprile 2017, n. 12633; 5 maggio 2016, n. 13373; 27 aprile 2016, n. 12385; 16 dicembre 2015, n. 30815; a essi può aggiungersi il più recente parere 18 gennaio 2024, n. 1453).

Ne consegue che la disposizione regionale impugnata, escludendo l'applicazione della sanzione pecuniaria nel caso di opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo, non deroga all'invocata norma interposta.

Di qui la non fondatezza della questione.

L'art. 29, comma 1, lettera *d*), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 sostituisce l'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, rubricato «Competenza dei Servizi regionali di tutela del paesaggio».

Il ricorrente censura il comma 12 del novellato art. 9, che disciplina la procedura per l'autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati previsti all'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989.

Tale disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., per invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», costituente limite all'esercizio delle competenze legislative regionali previste all'art. 3 dello statuto speciale, nonché l'art. 9 Cost., che stabilisce la preminenza del principio della tutela dell'ambiente e impone livelli minimi di tutela.

La violazione deriverebbe dal contrasto con gli artt. 16, terzo comma, e 28 della legge n. 1150 del 1942, quali norme fondamentali delle riforme economico-sociali che vincolano anche le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale.

Il legislatore regionale avrebbe in tal modo configurato un procedimento del tutto autonomo, nel quale la partecipazione degli organi ministeriali non troverebbe spazio e il provvedimento di autorizzazione paesaggistica interverrebbe dopo un iter condotto solo dagli uffici regionali.

Le questioni non sono fondate.

Come ha osservato la Regione, il citato art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, nel dare attuazione allo statuto speciale, ha previsto il trasferimento alla Regione autonoma Sardegna «[del]le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri» (comma 1).

Fra le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione (cui è subentrato dapprima il Ministero per i beni culturali e ambientali e attualmente il Ministero della cultura), stabilite dalla legge n. 765 del 1967, è compreso per l'appunto il parere «della competente Soprintendenza» sia sui piani particolareggiati di cui all'art. 16 della legge n. 1150 del 1942, sia sulle lottizzazioni di cui al successivo art. 28 della stessa legge, nel testo rispettivamente introdotto dagli artt. 5 e 8 della citata legge n. 765 del 1967.

La disposizione impugnata, nel prevedere che gli strumenti urbanistici contemplati all'art. 21, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, tra i quali rientrano i piani particolareggiati (alla lettera *a*) e i piani di lottizzazione convenzionata (alla lettera *b*), sono sottoposti all'approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, senza la partecipazione di organi statali, esprime la specifica competenza della stessa Regione in materia paesaggistica, di cui si sono delineati in precedenza i contorni.

La mancata previsione di tale partecipazione è coerente con l'avvenuto trasferimento delle attribuzioni degli organi statali alla Regione, cui compete dunque la valutazione paesaggistica degli strumenti urbanistici in oggetto.

In definitiva, non sussiste la lamentata violazione delle norme interposte indicate dal ricorrente, alla luce del sopravvenuto trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti i pareri paesaggistici previsti dalle predette norme e alla luce della potestà legislativa regionale in materia di tutela del paesaggio.

Né sarebbe possibile evocare, in luogo delle citate disposizioni della legge n. 1150 del 1942, quella di cui all'art. 146 cod. beni culturali, che prevede il parere della competente soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, in quanto tale procedimento, come osserva lo stesso ricorrente, non riguarda i piani urbanistici, ma i singoli interventi edilizi.